

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Art. 11, c. 3, lett. g), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2021-2023** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che per effetto dell'art. unico, D.M. 13 gennaio 2021, il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023 è stato prorogato al 31 marzo 2021.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D. Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020. Si rammenta che tale nota metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all'approvazione del bilancio 2021-2023.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 – Art. 1, comma 48, legge n. 178/2020		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 193.482,06		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	La Legge 160/2019 ha istituito un nuovo tributo I.M.U. che sostituisce la vecchia IMU e la TASI.		

Altre considerazioni	Le previsioni devono tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel 2020 (con un calo, alla data del 30 settembre, quantificabile in circa il 13 per cento, secondo i dati Siope), i quali porteranno probabilmente a una riduzione anche del gettito 2021. Inoltre, vanno verificate le possibilità di manovra disponibili in tema di differenziazione delle aliquote, non ancora chiare ad oggi, rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto dal 2021 che tale differenziazione sarà possibile solo nell'ambito delle fattispecie definite dal decreto ministeriale, ad oggi non ancora emanato. Fino ad allora, gli enti possono approvare le aliquote come per il 2020. A ciò si aggiungono gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 2021-2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A fronte di questa esenzione è previsto in ogni caso un contributo compensativo di 9,2 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.
-----------------------------	---

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D. Lgs. n. 116/2020		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 76.683,81		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	<i>Le deliberazioni n. 443/2019 e 444/2019 emesse da ARERA modificano dal 2020 le modalità di tariffazione della tassa.</i>		
PEF e tariffe	Il soggetto gestore del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ad oggi, non ha ancora consegnato il PEF necessario al fine dell'elaborazione, come da deliberazioni ARERA, del PEF definitivo e delle successive tariffe TARI. L'importo inserito a bilancio è una stima in base ai costi sostenuti dall'Ente e sarà quindi oggetto di variazione di Bilancio.		
Altre considerazioni	Si ripropone l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, che deve essere redatto con le regole del MTR di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente. Occorre valutare con attenzione gli effetti delle componenti aggiuntive introdotte dalla deliberazione Arera n. 238/2020, come la componente Rcu, relativa al differenziale tra i costi del Pef 2020 e quelli del Pef 2019 (che gli enti i quali si sono avvalsi della facoltà di confermare nel 2020 le tariffe 2019 devono riportare nei Pef dal 2021 fino al massimo all'anno 2023) e la componente Rcnd, relativa al recupero delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche ai sensi della delibera		

	Arera n. 158/2020, presente nel periodo 2021-2023. In particolare, la componente Rcu potrebbe determinare uno sfasamento tra l'entrata e i relativi costi riportati in bilancio, secondo il metodo con il quale gli enti hanno contabilizzato nel bilancio 2020 le spese del servizio di gestione dei rifiuti riportate nel Pef 2020. Nella quantificazione dei costi del piano finanziario, pur se basati su dati storici del 2019, e nella determinazione delle tariffe 2021 occorrerà valutare gli effetti della riorganizzazione dei servizi che nel 2021 conseguirà necessariamente alla nuova definizione di rifiuto urbano e alla scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati, con la fuoriuscita dalla «privativa» comunale di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di quelle a esse connesse, prevista dal D.Lgs. 116/2020. Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia. Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.
--	---

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Con decorrenza 01.01.2021 è stata proposta l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF.

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Non istituita		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Non istituita		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	€ 26.107,00	€ 26.107,00	€ 26.107,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Nessuno		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Le aliquote previste seguono scaglioni di reddito al fine di ponderare maggiormente il prelievo agevolando le fasce reddituali meno abbienti. L'Amministrazione da ritenuto di esentare dall'applicazione dell'Addizionale le fasce reddituali sotto i € 20.000,00.		
Altre considerazioni	La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2019) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2019 + incassi in conto/residui 2020), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti. Pur nell'auspicio di una ripresa economica (che comunque il Def indica in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2020), l'addizionale nel 2021 si attesterà probabilmente su livelli inferiori al trend storico fino al 2019. Si tratta di una valutazione complessa, anche perché a oggi non sono noti gli effetti sull'addizionale 2020, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2021, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2020. Anche se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una		

	somma in linea con gli anni passati, il principio di prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori per il 2021. Per il 2022 e il 2023, bisogna considerare che in base alla regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento 2020 il quale, pur potendo attestarsi sul livello dell'anno fiscale 2018, si ridurrà per effetto del calo dei versamenti.
--	---

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Vedi sopra.		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).		
Altre considerazioni	L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione. Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata. Si tratta di un'operazione complessa, stante la varietà dei presupposti impositivi. A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).		

Il gettito inserito a bilancio è stabilito dal contratto in fase di perfezionamento con la Società I.C.A. S.p.A..

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Sono presenti a Bilancio € 35.000,00 quale recupero evasione tributaria nell'anno 2021, e più precisamente € 30.000,00 per accertamenti IMU ed € 5.000,00 per accertamenti TARI.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale è un meccanismo volto a ridistribuire le risorse di finanza pubblica sul territorio, in misura tale da tendere all'invarianza di fondi disponibili rispetto alla massa di entrate locali

(da fiscalità e da trasferimenti) previgente, al netto delle riduzioni introdotte dalle varie manovre finanziarie e dai decreti di spending review.

Il fondo è alimentato da quote del gettito IMU dei Comuni e viene ridistribuito fra i Comuni stessi sulla base di vari parametri definiti dalla norma istitutiva e dalle successive modifiche ed integrazioni, con l'obiettivo anzidetto dell'invarianza tendenziale di risorse.

A seguito di quanto sopra riportato il fondo di solidarietà per l'anno 2021 è stato quantificato dal Ministero in € 113.556,00 (comprensivo della quota di incremento art. 1 commi 848 e 849 L. 160/2019).

Proventi delle sanzioni Codice della strada

Sono stati inseriti a bilancio i proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada per assicurare le destinazioni vincolate previste dall'art. 208 del Codice della Strada.

Proventi da servizi pubblici

Gli introiti derivanti dall'erogazione di servizi pubblici a domanda individuale sono stati iscritti a bilancio sulla base dell'andamento storico dell'utenza. Le previsioni di introito per il 2021 ed i tassi di copertura dei costi sui principali servizi erogati dall'ente sono i seguenti:

N.	SERVIZIO	PRESTAZIONE EROGATA	TARIFFA	
			Unità di misura	Importo
1	Mensa scolastica	Pasti alunni Scuola dell'Infanzia	n° 1 blocchetto di 10 buoni pasto Scuola dell'Infanzia --- -----	€ 43,50
2	Peso pubblico	Pesatura	€ 1,00	a pesata € 1,00 fino a 100 q.li € 2,00 fino a 200 q.li € 3,00 fino a 400 q.li
3	Servizi Parascolastici	Pre Scuola	Quota mensile	€ 10,00

Agli introiti di questi servizi, e a quelli di altri di minore significatività, vanno aggiunti i diritti riscossi dall'Ente per l'attività amministrativa ed istruttoria (atti, certificati, pratiche edilizie, etc.).

Per gli anni successivi al 2021, ove non prevista una diversa dinamica dell'utenza, le entrate iscritte a bilancio restano invariate.

Proventi dalla gestione dei beni

Le entrate dalla concessione dell'utilizzo di cespiti demaniali o patrimoniali dell'ente sono:

- Concessioni cimiteriali: € 15.000,00 per l'anno 2021, € 15.000,00 per l'anno 2022 ed € 15.000,00 per l'anno 2023;
- Canoni di locazione: affitto ad uso non abitativo Centro "CUBO" in Via Stazione di € 2.700,00+ IVA per l'anno 2021, € 3.600,00 + IVA per gli anni 2022 e 2023.
- Concessione reti per distribuzione gas € 3.600,00 per l'anno 2021, lo stesso importo per gli anni 2022 e 2023.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2021-2023 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2021	2022	2023
PREVISIONE	90% ¹	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Capitolo	DESCRIZIONE	FCDE
60/2	Tassa rifiuti	SI
21/2 – 70/2	Proventi recupero evasione tributaria	SI
110/1 – 111/1	Proventi sanzioni codice della strada	SI
370/3	Recupero spese	SI
220/2	Quota trasporto scolastico	SI

Il Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione stanziato per l'anno 2021 è pari ad € 22.534,01 con copertura del 100% già in fase iniziale. L'imposto verrà costantemente controllato e riproporzionato agli stanziamenti di bilancio effettivi.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D. Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

¹ Percentuale riservata ai soli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano rispettato determinati indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, ai sensi dell'art. 1, cc. 79-80, L. n. 160/2019.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,90% per il 2021.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	292.960,37
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-	-	

agg. 1.03)		
Totale		292.960,37
Percentuale applicata		2%
Importo FGDC da accantonare		5.859,21

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Indennità di fine mandato del sindaco			
Fondo oneri rinnovi contrattuali	3.105,92		
Fondo rischi contenzioso			
Fondo rischi indennizzi assicurativi			
Fondo rischi altre passività potenziali			
Altri fondi			

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	€ 10.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	€ 10.000,00
Donazioni		Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	€ 35.000,00	Sentenze esecutive e atti equiparati	
Proventi sanzioni Codice della Strada	€ 4.000,00		
Entrate per eventi calamitosi		Spese per eventi calamitosi	
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni			
Condoni			
Alienazione di immobilizzazioni			
Accensioni di prestiti		Gli investimenti diretti	
Contributi agli investimenti	€ 181.300,81	Contributi agli investimenti	€ 181.300,81
TOTALE ENTRATE	€ 230.300,81	TOTALE SPESE	€ 191.300,81

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 11 in data 30.06.2020, e ammonta a € 351.768,36.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 ammonta a € 369.916,50, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 *non prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con

provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011) aggiornato dal D.M. MEF 1° agosto 2019 stabilisce le nuove procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ è stato inserito il § 9.7.1 attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011), relativo all'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ è stato inserito il § 9.7.2 attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ è stato inserito il § 9.7.3 attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto (prima del § 9.7.3, in applicazione dell'art. 187, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, si applicavano al bilancio di previsione solamente le quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 ed a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i nuovi prospetti a.1, a.2 e a.3 dovranno essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto), se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2021-2023 sono previsti gli investimenti così suddivisi:

Principali investimenti programmati per il triennio 2021-2023			
Opera Pubblica	2021	2022	2023
Efficientamento energetico pubblica illuminazione	€ 5.751,75 Project Financing	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria beni comunali	€ 5.000,00 Avanzo Amm.ne ----- € 5.000,00 Oneri di Urbanizzazione	€ 0,00	€ 0,00
Acquisizione di beni specifici in economia	€ 5.000,00 Avanzo Amm.ne ----- € 5.000,00 Oneri di Urbanizzazione	€ 0,00	€ 0,00
Interventi di riqualificazione parco giochi	€ 5.000,00 Avanzo Amm.ne ----- € 10.000,00 Oneri di Urbanizzazione	€ 0,00	€ 0,00
Realizzazione rotonda Via della Stazione / Via dell'Industria	€ 100.000,00 Finanziamenti Pubblici	€ 0,00	€ 0,00
Efficientamento energetico edifici comunali	€ 100.000,00 Finanziamenti Pubblici	€ 0,00	€ 0,00
Progettazione rigenerazione urbana Via S. Pollini	€ 12.688,00 Finanziamenti Pubblici	€ 0,00	€ 0,00
Lavori di manutenzione ed efficientamento	€ 81.300,81 Finanziamenti Pubblici	€ 0,00	€ 0,00
Efficientamento energetico pubblica illuminazione	€ 0,00	€ 5.751,75 Project Financing	€ 0,00

Manutenzione straordinaria beni comunali	€ 0,00	€ 10.000,00 Oneri di Urbanizzazione	€ 0,00
Acquisizione dei beni specifici in economia	€ 0,00	€ 10.000,00 Oneri di Urbanizzazione	€ 0,00
Efficientamento energetico pubblica illuminazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.751,75 Project Financing
Manutenzione straordinaria beni comunali	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00 Oneri di Urbanizzazione
Acquisizione di beni specifici in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00 Oneri di Urbanizzazione
Totale investimento	€ 334.740,56	€ 25.751,75	€ 25.751,75

4. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

5. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

Alla data del 01.01.2021 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI ²	Quota di partecipazione	SITO INTERNET	BILANCI SU SITO
A.S.M. PAVIA S.P.A.	0,011%	www.asm.pv.it	SI